DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 16

Riassunzione in servizio

In conformita' all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, per la parte concernente la unificazione a cinquantasette anni del collocamento a riposo del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e vigili, e' consentita la riassunzione in servizio dei vigili del fuoco promossi capi squadra e collocati a riposo prima del perfezionamento dei relativi decreti di promozione avendo raggiunto il limite di eta' di cinquantatre anni previsto per i vigili dalla normativa precedentemente in vigore. Alla riassunzione in servizio, da disporre a domanda degli interessati, si procede con decreto del Ministro dell'interno per il personale che alla data del decreto di riassunzione non abbia ancora raggiunto l'eta' di cinquantasette anni. I capi squadra riassunti rioccuperanno in ruolo il posto previsto nella relativa graduatoria di promozione.

Versione in vigore dal 5 agosto 1987, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
Capo	II — Provvedimenti urgenti a favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-325-1987/art-16-riassunzione-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it